



Direzione Pianificazione  
e Gestione Urbanistica

*direzione19@regione.piemonte.it*

Torino: 28.10.2002

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. <sup>28-7793</sup> in data <sup>25 NOV 2002</sup>

OGGETTO: Comune di **ALBA**  
**VARIANTE al P.R.G.C.**  
L.R. 56/77 e s.m.i.

### ELENCO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE "EX OFFICIO"

#### MODIFICHE CARTOGRAFICHE :

Nelle Legende delle Tavole 3.3.1/9bis - 1:2.000 e 3.2.1/9bis - 1:5.000 si intende inserito il seguente testo "Le indicazioni grafiche relative al "canale scolmatore - Torr. Riddone" sono da intendersi limitate alla sola rappresentazione dell'opera e relativi argini (limiti del piede esterno).".

Nella Tavola 3.3.1/9bis - 1:2000 la dicitura "fascia di rispetto" che compare a lato del canale scolmatore del Torrente Riddone è da intendersi stralciata.

Nella Tavola 3.2.1/9bis - 1:5000 la rappresentazione del "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" è da intendersi:

- rettificata in destra Tanaro immediatamente a valle del ponte della ferrovia

- estesa entro l'area DE.16

in adeguamento a quanto effettivamente previsto dalla cartografia del P.A.I. (P.S.F.F.).

#### MODIFICHE NORMATIVE :


Il testo dell' "art. 44 - Norme generali di tutela" è da intendersi modificato come segue:

- dopo il punto 2] viene inserito il seguente nuovo punto in recepimento del parere della Direzione Regionale Difesa del Suolo:

"2 bis] Dovranno inoltre essere applicate le norme più restrittive tra quelle riportate nelle N.T.A. del P.R.G.C. e le norme di cui al Titolo II° delle N. di A. del P.A.I. per i territori posti all'interno del dominio fasciato, considerando che le N. di A. del P.S.F.F. sono attualmente sostituite dalle N. di A. del P.A.I. approvato con D.P.C.M. 24.5.2001.";

- dopo il punto 6] viene inserito il seguente nuovo punto in recepimento del parere della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione:  
"6 bis] La norma del precedente punto 6] è da intendersi anche riferita al canale scolmatore in zona Mussotto.";
- il testo del primo comma del punto 7] viene modificato:
  - al primo trattino: mediante la sostituzione delle parole "Seno d'Elvio, quando" con le parole " Seno d'Elvio e canali, quando non arginati e ";
  - al secondo trattino: mediante la rettifica del parametro "50 metri" in "100 metri"; inoltre, nella conclusione, dopo le parole "almeno metri 10 dalle sponde dell'alveo" sono da intendersi aggiunte le parole "o piede degli argini (R.D. 523/1904).";
- nel testo del secondo comma del punto 7], dopo le parole "non determinino aumenti di carico antropico." sono da intendersi aggiunte le parole " e risultino compatibili con le classi di rischio idrogeologico in cui ricadono.";
- nel testo del terzo comma del punto 7], si intende eliminata la parola "torrenti" che compare nella seconda riga; inoltre, la precisazione che recita: " fatte salve le prescrizioni puntuali di cui al punto seguente", si intende sostituita con le parole "fatte salve le prescrizioni puntuali di cui al punto 8] seguente e quanto stabilito dal R.D. 523/1904";
- dopo il punto 7] è da intendersi inserito il seguente nuovo punto in recepimento del Parere della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione:  
"7 bis] Per quanto riguarda i vincoli derivanti dai corsi d'acqua disciplinati dalle fasce del P.S.F.F. (P.A.I.), ora rappresentate solo sulla cartografia di progetto in scala 1:5000 (tavv. n° 3.2.1/9 bis e 3.2.2./9 bis), si precisa che a tergo degli argini previsti dal P.S.F.F. la fascia di rispetto inedificabile deve avere larghezza pari a 25 mt. misurata a partire dal piede esterno degli argini stessi."

Il Dirigente del Settore  
Territoriale di Cuneo  
arch. Franco VANDONE



Il Referente d'Area  
della Direzione Regionale  
arch. Bernardo SARA'

